



COMUNE DI BIVONGI

89040 - Città Metropolitana di Reggio Di Calabria

Cod. Fisc. 81000470807 Part. I.V.A. 00359470804 C/C p. 281899

Via G. Matteotti n. 3 c.a.p. 89040 - tel. 0964 731185 Fax 0964 731476

www.comunebivongi.gov.it - E mail - amministrativocomunebivongi@pec.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 76

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO PERSONALE DIPENDENTE 2018/2020

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

COGNOME e NOME	QUALIFICA	Presente / Assente
MARZANO DANIELA	SINDACO F.F.	Presente
PASSARELLI FRANCESCO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa **DIANA MARIA ROSA**

Il SINDACO F.F., constatato il numero legale degli intervenuti;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio, Tassone Carlo ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Tecnica nel testo riportato dopo il presente deliberando;
- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. enti locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità contabile nel testo riportato dopo il presente deliberando;

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Presidente in merito all'oggetto;

PREMESSO che:

- l'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- l'art. 4 dello stesso decreto stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e che ad essi spetta la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativo-gestionale mentre ai responsabili dei servizi spetta la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
- l'art. 6 del medesimo D. Lgs. n. 165/2001 prevede che:

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni....;

2. *Omissis.....*

3. *Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*

4. *Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.*

- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, così come previsto dall'art. 39 della legge 449/1997;

VISTO l'art. 1, comma 557, della legge dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni il quale prevede che:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia...:

DATO ATTO che detto comma 557 è stato da ultimo modificato dai commi 4-ter e 4-quater dell'art. 11, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

DATO ATTO che il comma 557-quater prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma aggiunto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114);

DATO ATTO che la Corte dei Conti Sezione Autonomie si è già espressa sull'applicazione dell'art. 1 comma 557-quater della legge 296/2006 ai fini del calcolo della riduzione delle spese di personale. La deliberazione n. 25/2014 confermando, peraltro, la lettura letterale delle norme vigenti, afferma che :

In luogo del menzionato parametro temporale "dinamico", il legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno – un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013; in particolare, il riferimento espresso ad un valore medio triennale – relativo, come detto, al periodo 2011/2013 – in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, avvalorando ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la spesa effettivamente sostenuta;

VISTO il Decreto Ministeriale dell'08/5/2018, pubblicato sulla G.U. DEL 27/7/2018, con il quale sono state fornite le linee guida per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche;

CONSIDERATO che l'Ente è tenuto a provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, del TUEL, che stabilisce: "l'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'art. 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio...";

CHE l'Ente è obbligato alla soppressione dei posti considerati in eccesso fino all'ipotesi eventuale di collocare in disponibilità il personale risultante in sovrannumero, facendo riferimento al rapporto medio dipendente-popolazione individuato ai sensi dell'art. 263, comma 2 del TUEL – che stabilisce: "..... a cadenza triennale, il Ministro dell'Interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e provincie ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto ai fini di cui all'art. 259, comma 6".

PRESO ATTO che la dotazione organica vigente, approvata con deliberazione G.M. n. 40 del 05/5/2008, prevede n. 15 (quindici) posti così suddivisi per categorie giuridiche:

CATEGORIA	FULL-TIME	Part-time 18 ore	Posti coperti	Posti vacanti	Tot.
"A"	2	0	2	0	2
"B"	4	0	1	3	4
"C"	6	0	3	3	6
"D"	3	0	1	2	3

CONSIDERATO che la dotazione organica possa essere rideterminata confermando i 15 posti vigenti (All. A);

CHE essendo il numero di dipendenti di ruolo pari a n. 07 non si ha personale in sovrannumero, e a tale verifica si procede contestualmente con il presente atto ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 165/2001;

VISTO l'art. 39, comma 1, della legge 27/12/1997, n. 449, che stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo di unità di cui alla legge 12/03/1999, n. 68;

CHE il comma 19 del citato articolo prevede per gli Enti Locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

CHE l'art. 20 della legge 23/12/1999, n. 448, che ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20 bis il citato articolo 39 della legge 27/12/1997, n. 449, ha ribadito che obiettivo degli Enti Locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;

RICHIAMATA anche la legge n. 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessivo della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

VISTO, altresì, il D.L.vo n. 165/2001, in particolare l'art. 6, commi 4 e 6, il quale, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale stabilisce sinteticamente quanto segue:

- Le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'Organo di vertice delle Amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni;
- Le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art. 6 (tra i quali la programmazione triennale di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997), non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- L'avvio delle procedure di reclutamento di personale sono adottate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberate ai sensi dell'art. 329 della legge n. 449/1997;

VISTO, altresì, l'art. 91 del D. L.vo n. 267/2000, che riprende per gli Enti Locali le disposizioni sopra citate dell'art. 39 della legge n. 449/1997;

VISTO il Decreto Ministeriale dell'08/5/2018, pubblicato sulla G.U. DEL 27/7/2018, con il quale sono state fornite le linee guida per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche;

CONSIDERATO che questo Comune ha provveduto:

- al rispetto per l'anno 2017 del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate fiscali e spese generali (art. 4, comma 466, L. 232/2016) e alla trasmissione di relativa certificazione al MEF / RGS nei termini di legge;
- alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D.lgs. 198/2016);
- all'approvazione del DUP 2018/2020 con deliberazione CC n. 38 del 13/2017;
- all'approvazione del bilancio di bilancio 2018/2020 con delibera CC n. 12 del 28/3/2018;
- all'approvazione del Piano delle performance 2018/2020, con deliberazione G.M. n.41 del 22/5/2018;
- all'approvazione del Rendiconto di gestione anno 2017 con delibera C.C. n. 14 del 20/5/2018 e all'invio dei dati relativi alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche;

RITENUTO prevedere nel piano del fabbisogno 2018/2020 la proroga dei contratti in essere con il personale LSU/LPU qualora lo Stato o la Regione Calabria sostengano per intero l'intero onere economico che dette proroghe comportano e quindi senza alcun aggravio di spesa sul bilancio comunale (All. B);

VISTO che il presente piano del fabbisogno è stato sottoposto ad informativa sindacale giusta nota prot. n. 4256 del 18/9/2018;

VISTO il parere favorevole reso in merito dal Revisore dei conti in data 29/9/2018 acquisito agli atti in data 02/10/2018 al n. 4511 di prot. (All. C);

RITENUTO pertanto di procedere alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente così come risulta dall'allegato prospetto A) e alla determinazione del fabbisogno del personale 2018/2020 (All. B);

VISTO il TUEL n. 267/2000;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa, per quanto riguarda la regolarità tecnica;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

1. **la premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende riportata integralmente ed approvata;
2. **di approvare**, per le ragioni indicate in premessa la rideterminazione della dotazione organica del personale del Comune di Bivongi, come risulta dagli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);
3. **di approvare** per le motivazioni espresse in premessa il piano delle assunzioni di personale per il triennio 2018/2020 (All. B);
4. **di dichiarare** la presente, con successiva, separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/00.



COMUNE DI BIVONGI
89040 – Città Metropolitana di Reggio Calabria

Tel. 0964 731185 – Fax 0964 731476 – C.F. 81000470807 – P.I. 00359470804

DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA

CATEGORIA	FULL-TIME	Part-time 18 ore	Posti coperti	Posti vacanti	tot
“A”	2	0	2	0	2
“B”	4	0	1	3	4
“C”	6	0	3	3	6
“D”	3	0	1	2	3



COMUNE DI BIVONGI

89040 – Città Metropolitana di Reggio Calabria

Tel. 0964 731185 – Fax 0964 731476 – C.F. 81000470807 – P.I. 00359470804

FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE

2018/2020

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER GLI ANNI 2018-2019-2020 PREVEDE DI PROROGARE I CONTRATTI IN ESSERE CON IL PERSONALE EX LSU/LPU QUALORA LA REGIONE CALABRIA SOSTENGA PER INTERO L'ONERE ECONOMICO E VENGANO ADOTTATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE CONSENTANO LA PROROGA DEROGANDO LA NORMATIVA VIGENTE.



COMUNE DI BIVONGI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Organo di Revisione Economico-finanziaria

Verbale n. 12 del 29/09/2018

Il giorno 29 settembre alle ore 9.30, presso il proprio ufficio in Corigliano Rossano, alla Piazza Patari, n.3, il Revisore Unico dr. Francesco Gallo,

visto

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- lo Statuto comunale e l'art. 59, co.6, del Regolamento di contabilità;
- il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.12 del 28/3/2018 e le successive variazioni dello stesso;
- il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20/05/2018;

esaminata

la proposta della G.C. avente ad oggetto "Fabbisogno del personale dipendente 2018-2020", ricevuta in data 25.09.18;

la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario del 18.09.2018, formulata sentiti i responsabili delle Aree;

richiamate

- le Linee Guida in materia di fabbisogno del personale emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione l'8/05/2018 (G.U. del 27/7/2018);

preso atto

- che non vi sono situazioni di esubero o soprannumero di personale dipendente ex art. 33, comma 1, D.Lgs 165/2001;

- che negli ultimi sette anni non vi sono stati pensionamenti;

-che l'Ente ha in corso n. 17 rapporti di lavoro a tempo determinato-contrattualizzati (ex LSU/LPU) con oneri a carico dello Stato/Regione, e n. 7 rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

-che la proposta del Fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2018-2020 è espressa dalla G.M. e dal Responsabile Finanziario, per il 2018 nella

"proroga dei contratti in essere o stabilizzazione di tutto il personale ex LSU/LPU utilizzato a condizione che lo Stato e/o la Regione sostengano per intero l'onere economico", e per il 2019 e 2020 si rimanda all'aggiornamento del piano del fabbisogno del personale alla "... ricognizione della capacità assunzionale per i pensionamenti che si dovessero verificare...";

considerato

che, per come già espresso nel parere al Bilancio di previsione 2018/2020, la spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tenuto conto del fabbisogno del personale e del piano delle assunzioni, deve rispettare, se non espressamente derogati da leggi speciali, i seguenti vincoli:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 e ss. della Legge 296/2006 rispetto al valore medio della spesa del triennio 2011/2013, che per l'Ente risulta di euro 364.273,36;
- i limiti assunzionali a tempo indeterminato, e ciò anche in rapporto alla popolazione ex art. 22 del D.L. n. 50/2017 e Decreto 10.04.2017;

tenuto conto che l'Ente, per il 2018, ha indicato nel nuovo Piano triennale di fabbisogno del personale la proroga dei contratti in essere di tutto il personale ex LSU/LPU ovvero la stabilizzazione degli stessi rapporti di lavoro a condizione che l'intero onere economico sia a carico dello Stato o Regione, risulta invariata la previsione di spesa per il personale dipendente.

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, il Revisore

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di proroga dei contratti di lavoro in essere, se autorizzata da Leggi speciali e finanziata dallo Stato o Regione, in quanto non risulta incrementata la spesa complessiva per il personale dipendente e non si crea rischio per l'equilibrio finanziario dell'Ente; Parere non favorevole, invece, alla proposta di stabilizzazione di tutti i n. 17 rapporti di lavoro in essere, in quanto, in assenza di una espressa garanzia di finanziamento esterno (da parte dello Stato o della Regione) per l'intera durata del rapporto di lavoro con l'Ente, a regime la nuova spesa per il personale non risulta compatibile con la situazione finanziaria dell'Ente. Infatti, la mancanza di una garanzia di durevole

finanziamento esterno per i nuovi assunti espone a grave rischio l'equilibrio finanziario futuro dell'Ente. L'art. 20, co. 3, del D.Lgs. 25.05.2017 n.75 nel dettare deroghe ai limiti di spesa per le nuove assunzioni, subordina le nuove assunzioni alla condizione *"... che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale"*.

Il Revisore raccomanda l'adozione di tutte le misure previste per il contenimento e la gestione efficiente del personale dipendente, per come indicato anche nelle Linee Guida in materia di fabbisogno del personale sopra richiamato, nonché del Piano della *performance* unificato al peg per l'Ente locale ai sensi dell'art. 169, co.3 bis, D.Lgs. n. 267/2000, in assenza del quale è vietato procedere ad assunzioni di personale per come disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009.

Alle ore 12.30 la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Corigliano Rossano, lì 29 settembre 2018

Il Revisore Unico
di Francesco Gallo



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.F.
F.to MARZANO DANIELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- Il Responsabile del servizio, Tassone Carlo ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' Tecnica

Data: 23-10-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Tassone Carlo

- Il Responsabile del servizio, Scida' Francesca ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile

Data: 23-10-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Scida' Francesca

N. 597 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Responsabile Ufficio Pubblicazioni dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune sul sito web www.comunebivongi.gov.it in data odierna e vi rimarrà per **quindici** giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari, con prot. n. 4855

Lì 24-10-2018

IL RESPONSABILE UFFICIO PUBBLICAZIONI
F.to ZAFFINO GIUSEPPINA

ESECUTIVITA' DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

	Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
✓	Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Bivongi, lì, 24-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DIANA MARIA ROSA

Copia conforme all'originale.

Bivongi, lì 24-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa DIANA MARIA ROSA